



**CONVENZIONE
PER ATTIVITÀ SPECIALISTICA DI
GENETICA MEDICA**

TRA

L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI, C.F. e P. IVA 04846410720 nel prosieguo del presente atto denominato semplicemente "Policlinico", nella persona del Direttore Generale e legale rappresentante, Dott. Vitangelo Dattoli, nato il 21/12/1958, domiciliato per la carica presso la sede del Policlinico, in Bari, alla Piazza Giulio Cesare, n. 11

E

L'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Istituto Tumori "Giovanni Paolo II", C.F. 00727270720, nel prosieguo del presente atto denominato semplicemente "IRCCS", nella persona del Direttore Generale e legale rappresentante Prof. Antonio Quaranta, nato il 02/01/1943, a Bari, domiciliato per la carica presso la sede dell'IRCCS, in Bari, al Viale Orazio Flacco, n.65

nel prosieguo del presente atto denominate anche singolarmente "Parte" ovvero congiuntamente "Parti"

PREMESSO

CHE

L'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" ha chiesto al Policlinico la disponibilità a sottoscrivere convenzione per attività di consulenza in Genetica Medica da parte di specialisti nel settore delle patologie oncologiche;

il Policlinico intende aderire alla richiesta dell'IRCCS, avendo acquisita la disponibilità dal responsabile dell'Unità Operativa Complessa Genetica Medica, alle condizioni di seguito specificate;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 FINALITÀ DELLA CONVENZIONE

La finalità della presente convenzione è individuata nella volontà delle Parti di cooperare per garantire ai pazienti dell'IRCCS e particolarmente a coloro che ricevono cure presso l'ambulatorio di malattie eredo-familiari un'indagine anamnestica comprensiva di approfondimento in ambito genetico pur non disponendo l'IRCCS stesso di strutture specializzate in tale settore clinico.

ART. 2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Policlinico si impegna, con modalità e verso il corrispettivo indicati nel prosieguo, a mettere a disposizione dell'IRCCS la prestazione professionale di dirigenti medici specialisti in Genetica Medica con particolare competenza nelle patologie oncologiche per n. 2 (due) accessi mensili di durata ciascuno non superiore alle ore 4 (quattro). Diversa organizzazione sarà comunque possibile, nel limite della durata complessiva delle prestazioni non superiore alle ore 8 (otto) mensili.

ART. 3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

La programmazione delle prestazioni professionali specialistiche oggetto della presente convenzione sarà concordato, di volta in volta, dalle Parti e, per esse, dalle rispettive Direzioni Mediche di Presidio, tenendo conto delle esigenze di entrambe relative al regolare svolgimento delle rispettive attività di elezione e di urgenza. Ciascuna prestazione in favore dell'IRCCS dovrà essere resa, in ogni caso, al di fuori dell'orario

ordinario di servizio e non dovrà in alcun modo sovrapporsi e pregiudicare la regolare prosecuzione del servizio da rendersi al Policlinico, né comportare violazione delle norme vigenti in merito alla durata giornaliera e settimanale dell'orario di lavoro.

ART. 4 CORRISPETTIVI

L'IRCCS corrisponderà all'Azienda la tariffa oraria di € 76,84 (euro settantasei e ottantaquattro centesimi). Le componenti che generano talé tariffa, con evidenza dei costi di produzione, sono riprodotte nell'allegato che è parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 5 LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

Lo svolgimento delle prestazioni professionali specialistiche oggetto della presente convenzione avrà luogo presso l'IRCCS.

ART. 6 GARANZIE

L'IRCCS metterà a disposizione dei consulenti il personale occorrente e quant'altro possa necessitare per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione. Garantisce, in particolare, la piena conformità delle strutture e degli spazi in cui si svolgeranno tali attività agli standard di sicurezza e di igiene ambientale. Le Parti garantiscono la piena sussistenza in capo alle rispettive risorse umane dei requisiti professionali richiesti dalla vigente disciplina del Servizio Sanitario Nazionale; garantiscono, inoltre, che le risorse che saranno incaricate delle attività afferenti alla collaborazione oggetto della presente convenzione opereranno nel rispetto di tale disciplina, nonché delle direttive che saranno loro impartite al fine di realizzare gli obiettivi comuni.

ART. 7 ONERI ASSICURATIVI

Resta in capo all'IRCCS l'onere della copertura assicurativa sia della responsabilità civile verso terzi che del rischio di infortuni anche in itinere relativamente all'attività di consulenza prestata di dipendenti del Policlinico nell'ambito della presente convenzione.

ART. 8 MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'IRCCS farà tenere specifica delle prestazioni rese per ciascun accesso con la rispettiva valorizzazione economica al Policlinico, che emetterà la relativa nota di addebito con frequenza trimestrale. Il pagamento sarà assicurato entro trenta giorni dal ricevimento della fattura.

ART. 9 DURATA DELLA CONVENZIONE

Il termine iniziale della presente convenzione è fissato alla data dell'ultima sottoscrizione. La durata è di n. 1 (uno) anno, prorogabile e/o rinnovabile con atto scritto. Le Parti possono recedere dando alla controparte un preavviso di n. 1 (uno) mese. In caso di inadempimenti ovvero gravi ritardi le Parti si riservano la facoltà di sospendere in tutto o in parte ovvero di risolvere unilateralmente la presente convenzione dandone comunicazione alla controparte con preavviso di quindici giorni. Ai fini di tutela dei pazienti, è fatta salva, pur nel caso di sospensione o di risoluzione anticipata della convenzione, l'effettuazione delle prestazioni già programmate e il diritto della parte che le ha svolte a pretenderne il corrispettivo.

ART. 10 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente atto, si fa espresso rinvio alle disposizioni del codice civile, nonché alla vigente normativa di legge e regolamentare in materia sanitaria.

ART. 11 FORO COMPETENTE E REGISTRAZIONE

Le Parti si impegnano a risolvere in forma stragiudiziale tutte le controversie che dovessero comunque insorgere tra di loro in dipendenza della presente convenzione. Per qualunque controversia in ordine



[Handwritten mark]

all'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione che non potesse essere risolta in forma stragiudiziale è competente il Foro di Bari. La presente convenzione, composta da n. 11 (undici) articoli, redatta in duplice copia, una per ciascuna parte sottoscrittrice, sarà registrata solo in caso d'uso. In tale eventualità le spese di bollo e di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Bari, li

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II

Il Direttore Generale
Prof. Antonio Quaranta

[Handwritten signature]

Bari, li 23 SET. 2013

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI

Il Direttore Generale
Dott. Vitangelo Dattoli

[Handwritten signature]





AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
 CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI

TARIFFA IN REGIME CONVENZIONALE DELLE ATTIVITA' DI GENETICA
 MEDICA RESE PRESSO TERZI

| Voci di Costo | COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA | % | Importi € |
|---------------|---|-------|-----------|
| A) | Compenso orario | | 60,00 |
| B) | Compenso personale di supporto, se svolto fuori del normale orario di lavoro di servizio | | - |
| C) | Quota percentuale della massa di tutti i proventi, al netto delle quote a favore dell'Azienda, per fondo da destinare alla perequazione del personale appartenente alla dirigenza sanitaria (art. 52, comma 2, lettera i, C.C.N.L. 8 GIUGNO 2000) | 5,00 | 3,00 |
| D1) | Quota percentuale della massa di tutti i proventi, al netto delle quote a favore dell'Azienda, per fondo da destinare alla incentivazione del personale appartenente alla dirigenza P.T.A. che collabora in maniera indiretta (art.12, lettera c, D.P.C.M. 17 marzo 2000) | 1,00 | 0,60 |
| D2) | Quota percentuale della massa di tutti i proventi, al netto delle quote a favore dell'Azienda, per fondo da destinare alla incentivazione del personale di Comparto che collabora in maniera indiretta (art.12, lettera c, D.P.C.M. 17 marzo 2000) | 1,50 | 0,90 |
| E) | Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Azienda (personale di comparto e dirigenza P.T.A. Voci B e D1 e D2) | 28,50 | 0,86 |
| F) | IRAP (Voci A,B,C,D1 eD2) | 8,50 | 5,48 |
| | ALTRI COSTI DI PRODUZIONE | | |
| G) | Materiale di consumo (sanitario e non sanitario) | | |
| H) | Spazi (ammortamento e manutenzione) | | |
| I) | Attrezzature (ammortamento e manutenzione) | | |
| L) | Servizi alberghieri ed utenze | | |
| | COSTI GENERALI DI ESERCIZIO | | |
| M) | Costi aziendali per la gestione del contratto (su compenso) | 10,00 | 6,00 |
| | TOTALE TARIFFA ORARIA | | 76,84 |

La scheda è stata predisposta sulla base di quanto stabilito dal Regolamento, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n.742 del 29 Maggio 2009, per quanto riguarda le attività a pagamento gestite dall'Azienda

